

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2671

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALONACI, PALOPOLI, VIOLANTE, ONORATO, AMADEI
FERRETTI, BARZANTI, CALVANESE, COCCO, DI GIOVAN-
NI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, MIGLIASSO, MONTANARI
FORNARI, PASTORE, PEDRAZZI CIPOLLA, TAGLIABUE**

Presentata il 13 marzo 1985

**Modifica dell'articolo 727 del codice penale
concernente il maltrattamento degli animali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il vecchio detto secondo cui « chi non ama gli animali non ama nemmeno gli uomini » non è più soltanto un modo di dire coniato dalla saggezza popolare per esprimere un giudizio di valore su singoli comportamenti umani. Il suo significato, nella cultura di oggi, ha assunto dimensioni ben più vaste. Il problema non è solo quello di pronunciare una censura morale verso la crudeltà individuale, bensì di dilatare gli orizzonti etici della nostra società affermando il principio che anche gli animali sono soggetti portatori di diritti e che tali diritti vanno sanciti e tutelati con legge dello Stato.

L'Italia ha compiuto, negli ultimi anni, importanti passi avanti nel campo dei diritti civili della persona. Ciò sollecita ed agevola l'avvio di iniziative anche in campo legislativo per la tutela e il rispetto degli animali.

Notizie di cronaca fanno emergere, con sempre maggiore frequenza, quel mondo sommerso di inciviltà rappresentato dalle violenze contro gli animali: maltrattamenti, vere e proprie sevizie, abbandoni (basti pensare che deteniamo, in Europa, il triste primato del randagismo dei cani).

Alla arretratezza legislativa fa riscontro, in molti cittadini (in modo particolare nei giovani), la formazione di una più elevata coscienza civile la quale ha imposto con forza all'attenzione generale i temi della difesa della natura, della corretta gestione del territorio e della esigenza di un nuovo rapporto fra uomo, animale e ambiente.

Molte leggi andranno sottoposte ad attenta e profonda revisione e nuove leggi, moderne ed organiche, dovranno essere scritte e approvate nel prossimo futuro.

Probabilmente saranno necessarie altre più ampie leggi per disciplinare tutto il campo della tutela degli animali, ma intanto si può e si deve fare subito qualcosa. È appunto per questo che proponiamo la modifica dell'articolo 727 del codice penale del 1931. A questo articolo è ancora oggi in gran parte affidato il compito di garantire la protezione degli animali. Non c'è bisogno di sforzi particolari per capire quanto sia anacronistica e inefficace una norma redatta oltre mezzo secolo fa rispetto ai cambiamenti intervenuti nella nostra società e nel nostro costume.

Le pene previste dall'articolo 727 sono, ad esempio, assolutamente insufficienti e, comunque, non tali da costituire un deterrente capace di scoraggiare comportamenti che ripugnano alla cultura moderna.

La stessa formulazione dell'articolo risente palesemente del clima e del « senso comune » che dominavano all'epoca della sua approvazione. Esso infatti ammette per principio che possa esservi una « crudeltà necessaria » e che possa darsi uno « stato di necessità » tale da giustificare l'eccessiva fatica e, addirittura, la tortura degli animali.

La nostra proposta di modifica intende sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 727 del codice penale,

nonché prevedere una delega regolamentare al Governo per un'ulteriore definizione delle pratiche crudeli nei confronti degli animali.

In particolare si propone di:

cancellare dal nostro codice penale norme assurde e fuori del tempo come quella che ritiene accettabile la « crudeltà » quando essa è « necessaria »;

indicare in modo chiaro e dettagliato il maggior numero possibile di crudeltà e di maltrattamenti vietati e, quindi, penalmente perseguibili;

adeguare l'ammenda, fino all'arresto, al fine di accrescerne la funzione preventiva e dissuasiva.

Siamo consapevoli che il provvedimento che proponiamo va considerato soltanto un primo passo nella direzione di una legislazione organica a tutela degli animali e dell'ambiente.

Così come siamo consapevoli che all'adeguamento delle leggi debba accompagnarsi, senza indugio, una vasta opera di informazione e di educazione, a cominciare dalle scuole.

Di pari passo occorre istituire e potenziare servizi di controllo e di vigilanza da attivare in stretta collaborazione con le associazioni zoofile e protezionistiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 727 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« È vietato compiere atti di crudeltà verso gli animali, sottoporli a fatiche eccessive o a torture, impiegarli in lavori ai quali non siano adatti come specie o per malattia o per età, trascurarli in modo da esporli a gravi conseguenze.

È vietato in particolare:

- a) uccidere animali con crudeltà;
- b) uccidere animali organizzando tiri su quelli domestici o in cattività;
- c) organizzare combattimenti cruenti tra animali;
- d) abbandonare a se stessi, al fine di sbarazzarsene, animali allevati in ambienti domestici;
- e) sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire ad un animale di emettere grida od esprimere dolore, accecare gli uccelli a scopo venatorio;
- f) utilizzare gli animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche e fini analoghi quando ciò comporti per essi gravi sofferenze o lesioni;
- g) somministrare agli animali prodotti farmaceutici o altre sostanze per potenziare le prestazioni nelle gare sportive.

Chiunque viola le disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Chiunque effettuando esperimenti su animali vivi non adotta tutte le misure possibili, compresa l'anestesia, per ridur-

re al minimo la loro sofferenza, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Se i reati previsti dai commi precedenti sono commessi con l'abuso dell'esercizio di una professione o di un'arte, alla condanna segue la sospensione dalla professione o dall'arte per un periodo da uno a tre mesi ».

ART. 2.

Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per i casi che riguardano anche la sua competenza, con proprio decreto, può vietare pratiche analoghe a quelle di cui all'articolo 727 del codice penale come modificato dalla presente legge, considerate lesive nei confronti degli animali.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti di cui al primo comma è punita ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, come modificato dalla presente legge.